



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Nota sui passaggi colorati in grigio:

Le disposizioni in grigio rappresentano la modifica della legge sul CO₂ del 17 dicembre 2021 per attuare l'iniziativa parlamentare 21.477 della CAPTE-N e non fanno parte del presente progetto di legge. L'illustrazione di queste disposizioni serve solo per una migliore comprensione.

**Legge federale
sulla riduzione delle emissioni di CO₂
(legge sul CO₂)**

Progetto

del ...

Modifica

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ,
decreta:*

I

La legge sul CO₂ del 23 dicembre 2011¹ è modificata come segue:

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge deve contribuire affinché:

- a. la temperatura media globale rimanga sensibilmente inferiore a 2°gradi centigradi e possibilmente inferiore a 1,5°gradi centigradi rispetto al livello preindustriale;
- b. gli effetti dei cambiamenti climatici siano meglio gestiti.

¹ RS 641.71

² Per raggiungere tali obiettivi occorre in particolare:

- a. ridurre le emissioni di gas serra a un livello che non superi la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio;
- b. orientare di conseguenza anche i flussi finanziari.

Art. 2 cpv. 3^{bis}, 4, 4^{bis}, 6 e 7

^{3bis} Gli attestati nazionali sono attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite in Svizzera.

⁴ I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici²;

^{4bis} Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015³.

⁶ La capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio è il bilancio computabile a livello internazionale tra le emissioni di gas serra e l'assorbimento di CO₂ da parte dei pozzi di carbonio;

⁷ La protezione del clima è la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre i gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o prevenire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera;

Art. 3 Rubrica, nonché cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2
obiettivi di riduzione

¹ La Confederazione si impegna affinché le emissioni di gas serra siano ridotte rispetto al 1990 come segue:

- a. nell'anno 2030: di almeno il 50 per cento;
- b. nella media degli anni 2021–2030: di almeno il 35 per cento.

^{1bis} Il Consiglio federale può stabilire per singoli settori obiettivi e obiettivi intermedi. In tal ambito sono prese in considerazione prestazioni preliminari e il potenziale di riduzione realizzabile dal punto di vista economico.

^{1ter} La riduzione delle emissioni di gas serra secondo il capoverso 1 avviene in primo luogo mediante misure in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota.

² RS 0.814.011

³ RS 0.814.012

² Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 4 cpv. 1 e 5

¹ Gli obiettivi di riduzione devono in primo luogo essere raggiunti mediante l'adozione di misure secondo la presente legge.

⁵ Se gli obiettivi di riduzione non possono essere realizzati adottando tali misure, la Confederazione può acquistare gli attestati internazionali necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 5 *Computo unico*

Le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti sono computati una sola volta all'adempimento di obblighi secondo la presente legge.

Art. 6 rubrica, nonché cpv. 1 e frase introduttiva del cpv. 2

Attestati internazionali

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero mediante sequestro geologico devono soddisfare affinché gli attestati internazionali rilasciati al riguardo siano presi in considerazione in Svizzera.

² I requisiti devono soddisfare i seguenti criteri:

Art. 7 rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Attestati nazionali

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera, in particolare mediante sequestro geologico e biologico nelle foreste, nei suoli e nei prodotti legnosi, devono soddisfare affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

² *Abrogato*

Art. 9 cpv. 1^{bis}, 3 e 4

^{1bis} Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni fissano gli standard per i quali possono consentire uno sfruttamento supplementare del fondo.

³ Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e per l'acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie iscrivono le informazioni fondamentali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni conformemente all'articolo 10

capoverso 3^{bis} della legge del 9 ottobre 1992⁴ sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.

⁴ I Cantoni prevedono un obbligo di notifica per la sostituzione di un impianto di produzione di calore e un obbligo di consulenza se per la sostituzione è previsto un riscaldamento a combustibili fossili.

Art. 10 cpv. 2^{bis}, 3 e 5

^{2bis} Le emissioni medie di CO₂ riferite al valore di partenza dell'Unione europea possono ammontare per l'anno 2021 al massimo:

- a. per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025–2029: al massimo 85 per cento;
- b. per automobili, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030: al massimo 62,5 per cento
- c. per autofurgoni e trattori a sella leggeri, messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030: al massimo 69 per cento.

³ Gli importatori e costruttori di veicoli di cui ai capoversi 1-2^{bis} (veicoli) devono limitare conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO₂ dei loro veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi).

⁵ Il Consiglio federale monitora l'andamento delle emissioni di CO₂ in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni calcolate secondo il metodo di misurazione e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, il Consiglio federale può adottare provvedimenti adeguati.

Art. 10a cpv. 2

² Nel passaggio a nuovi valori obiettivo, può emanare disposizioni che agevolino il raggiungimento dei nuovi obiettivi durante un periodo limitato. Per le automobili, tali agevolazioni si applicano non oltre le relative agevolazioni nell'Unione europea.

Art. 10b cpv. 2

² Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli dopo il 2030. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11 Valore obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per il parco veicoli nuovi di ogni importatore e costruttore.

² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale, oltre ai valori obiettivo secondo l'articolo 10, tiene conto in particolare:

⁴ RS 431.01

- a. delle caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il peso o il piano di appoggio;
- b. delle norme dell'Unione europea.

³ Le automobili, da un lato, e i gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano un parco veicoli nuovo ciascuno.

⁴ Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore comprende al massimo 49 automobili, o al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito separatamente per ogni veicolo con lo stesso metodo di calcolo.

⁵ Importatori e costruttori possono unirsi in un raggruppamento di emissioni. Il raggruppamento di emissioni ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

Art. 12 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce i requisiti della documentazione da inoltrare per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂. Per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ di cui al capoverso 1 lettera b, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, può stabilire un livello di emissioni forfettario.

³ *Abrogato*

Art. 13 cpv. 1

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione un importo compreso tra 95.00 e 152.00 franchi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente per ogni grammo di CO₂/km che supera l'obiettivo individuale.

Art. 13a Pubblicazione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni pubblica annualmente:

- a. i nomi degli importatori e costruttori che hanno messo in circolazione per la prima volta almeno 50 automobili o almeno sei autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. la composizione dei raggruppamenti di emissioni;
- c. per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi:
 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta,
 2. le emissioni medie di CO₂,
 3. gli obiettivi individuali,
 4. le sanzioni riscosse.

Titolo dopo l'art. 13a

Capitolo 2a: carburanti

Sezione 1: carburanti per il trasporto terrestre

Art. 13b *Principio*

¹ Chi immette carburanti in libero consumo per il trasporto terrestre conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli oli minerali deve ridurre una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione a scopo energetico di tali carburanti mediante l'immissione in libero consumo di carburanti rinnovabili. I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35d della legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

² Il Consiglio federale fissa la quota delle emissioni di CO₂ da ridurre tra il cinque e il dieci per cento, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 o dello sviluppo delle emissioni di CO₂ dei trasporti. Consulta previamente il settore interessato.

³ Le persone di cui al capoverso 1 possono riunirsi in raggruppamenti.

⁴ Esso può escludere dall'obbligo di introdurre carburanti rinnovabili l'immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti.

⁵ Le persone di cui al capoverso 1 devono informare periodicamente la Confederazione:

- a. sulle quantità di carburante immesse l'anno precedente nei trasporti esentati dalla tassa;
- b. i costi dei carburanti rinnovabili;
- c. il supplemento sui prezzi dei carburanti sulla base dei costi secondo la lettera b.

Art. 13c *Sanzione in caso di mancato impiego di carburanti rinnovabili*

¹ Chi non adempie il proprio obbligo secondo l'articolo 13b capoverso 1 per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso deve

- a. versare alla Confederazione un importo di 160 franchi;
- b. l'anno successivo consegnare alla Confederazione un attestato internazionale.

Titolo dopo l'art. 13c

Sezione 2: Carburanti per l'aviazione

⁵ RS 641.61

⁶ RS 814.01

Art. 13d Obbligo di miscelare carburanti per l'aviazione rinnovabili al cherosene

¹ I fornitori di carburanti per l'aviazione devono miscelare al cherosene venduto in Svizzera per il rifornimento una determinata quota di carburanti per l'aviazione rinnovabili (quota di miscelazione). La quota di miscelazione può comprendere una quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione. I carburanti per l'aviazione rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb⁷.

² Il Consiglio federale stabilisce la quota di miscelazione e la quota minima dei carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione. Al riguardo tiene conto degli sviluppi e delle normative internazionali, in particolare nell'Unione europea.

³ Le persone di cui al capoverso 1 devono soddisfare la quota di miscelazione sulla media annua. Esse possono riunirsi in raggruppamenti.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere provvedimenti se vi è motivo di assumere che gli operatori di aeromobili acquistino carburanti per l'aviazione in quantità superiore al fabbisogno reale.

⁵ Le persone di cui al capoverso 1 presentano ogni anno all'UFAM un rapporto sulle quantità di cherosene e di carburanti per l'aviazione rinnovabili da esse venduti agli operatori di aeromobili.

⁶ Esse devono informare la Confederazione sui costi sostenuti per soddisfare la quota di miscelazione.

Art. 13e Sanzione in caso di inadempimento delle quote di miscelazione

Chi non adempie il proprio obbligo secondo l'articolo 13d capoverso 1 deve:

- a. versare alla Confederazione un importo di 600 franchi per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso; e
- b. l'anno successivo miscelare in misura adeguata ulteriore carburante per l'aviazione rinnovabile.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 cpv. 1 e 3

¹ I gestori di impianti con una potenza termica totale determinata possono partecipare, su richiesta, al SSQE.

³ Il Consiglio federale stabilisce il limite della potenza termica totale.

Art. 16

¹ I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria sono tenuti a partecipare al SSQE.

^{2bis} I gestori di impianti di cui al capoverso 1 che emettono meno di una determinata quantità di gas serra sono esentati, su richiesta, dall'obbligo di partecipare al SSQE.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti di cui al capoverso 1 e la quantità di emissioni di gas serra di cui al capoverso ^{2bis}.

⁴ Il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 18 cpv. 3

³ Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE e di partecipanti in forte crescita. Tiene conto in tal ambito delle norme dell'Unione europea.

Art. 19 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6

² I diritti di emissione sono assegnati o messi all'asta a titolo gratuito.

³ Se a un gestore di impianti sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito, la quantità è determinata in particolare in base alla categoria e in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento.

⁴ Ai gestori degli impianti per la produzione e l'utilizzo di elettricità, nonché l'esercizio di impianti per la cattura delle emissioni di CO₂, il loro trasporto e il loro stoccaggio, non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

⁵ Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titoli gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta sono cancellati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 19a cpv. 2, 3 e 4

² I diritti di emissione sono assegnati o messi all'asta a titolo gratuito.

³ Se a un operatore di aeromobili sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito, la quantità è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro in un dato anno.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 26 cpv. 2 e 3^{bis}

² Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 90 per cento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'andamento delle emissioni di CO₂ dei trasporti e

stabilisce la quota dei provvedimenti di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.

^{3bis} Le persone di cui al capoverso 1 informano la Confederazione sui costi sostenuti per l'obbligo di compensazione e sul supplemento di compensazione.

Art. 28 cpv. 2

² In caso di mancata compensazione, devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo nella misura corrispondente:

- a. per il 2021: certificati di riduzione delle emissioni;
- b. a partire dal 2022: diritti di emissione o attestati internazionali.

Art. 31 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra

¹ Ai gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione per gli impianti ubicati in uno stesso luogo (gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione) la tassa sul CO₂ è restituita per questi impianti, su richiesta, se adempiono le condizioni seguenti:

- a. gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;
- b. il gestore dispone di una valida convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016⁸ sull'energia (LEne), nell'ambito della quale sono state rilevate le emissioni di gas serra e sono stati individuati provvedimenti per la riduzione di tali emissioni;
- c. il gestore illustra in termini credibili alla Confederazione il modo in cui non provocherà più emissioni di gas serra derivanti dall'utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili entro la fine del 2040;
- d. il gestore presenta ogni anno alla Confederazione un rapporto.

² L'impegno di riduzione dura sino alla fine del 2040 e comprende obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra per i periodi 2025-2030 e 2031-2040.

³ I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono chiedere alla Confederazione di terminare anticipatamente il loro impegno di riduzione:

- a. al 31 dicembre 2030; oppure
- b. alla fine dell'anno civile in cui non utilizzano più combustibili fossili a scopo energetico per le loro attività.

⁴ I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono riunirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore che sottoscrive un impegno di riduzione.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i requisiti applicabili agli impegni di riduzione;

- b. la delimitazione delle attività economiche di cui al capoverso 1 lettera a da altre attività;
- c. le attività di diritto pubblico che danno diritto alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;
- d. la misura in cui i gestori di impianti che generano minori emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;
- e. la misura in cui possono essere consegnati attestati ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

Art. 31a

Abrogato

Art. 32

¹ I gestori di cui all'articolo 31 che non rispettano i loro obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l'articolo 31 capoverso 2 devono versare alla Confederazione per ogni tonnellata di CO₂eq emessa in eccesso:

- a. un importo di 125 franchi; e
- b. l'anno successivo consegnare un diritto di emissione o un attestato internazionale.

Art. 32a Gestori di impianti di cogenerazione

¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione, la tassa sul CO₂ è restituita, del tutto o in parte, su richiesta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'impianto deve:
 - 1. essere concepito principalmente per produrre calore,
 - 2. presentare una potenza termica limitata, e
 - 3. adempiere i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- b. il gestore deve impegnarsi nei confronti della Confederazione a presentare periodicamente un rapporto.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione.

Art. 32b Condizioni della restituzione e importo

¹ È restituito il 60 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili se il gestore prova che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

² Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa i provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza che danno diritto a una restituzione;

Inserire dopo il titolo del capitolo 6

Art. 33a Destinazione vincolata della tassa sul CO₂

¹ Dei proventi della tassa sul CO₂ per ridurre le emissioni di CO₂ sono a destinazione vincolata secondo gli articoli 34-35:

- a. fino al 2030: meno della metà;
- b. a partire dal 2031: un terzo.

² Alla fine di un esercizio annuale i fondi inutilizzati non possono superare 150 milioni di franchi. I fondi che eccedono questo importo sono distribuiti nell'esercizio annuale successivo al prossimo alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Al massimo 420 milioni di franchi dei proventi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati annualmente per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione concede ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne⁹.

² I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne, i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti, e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;
- b. in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

⁹ RS 730.0

³ Tramite il contributo di base, fino alla fine del 2030 i Cantoni ricevono dai proventi di cui all'articolo 33a capoverso 1 ulteriori 40 milioni di franchi per programmi d'incentivazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore. Viene applicata la stessa chiave di ripartizione del contributo di base.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i requisiti minimi di un programma d'incentivazione per la sostituzione di impianti di produzione di calore.

Art. 34a Promozione della geotermia e della pianificazione energetica

¹ Con un massimo di 35 milioni di franchi all'anno dei proventi di cui all'articolo 33a, la Confederazione può promuovere:

- a. progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
- b. pianificazioni energetiche territoriali comunali e sovramunicipali per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo.

² Aiuti finanziari secondo il capoverso 1 lettera b possono essere concessi al massimo sino alla fine del 2030.

Il Consiglio federale disciplina in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 35 cpv. 1 e 5

¹ Al massimo 30 milioni di franchi all'anno dei proventi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono versati al fondo per le tecnologie per il finanziamento di fidejussioni e per la copertura di rischi secondo il capoverso 5.

⁵ Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti nella costruzione e nell'ampliamento di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo.

Art. 36 cpv. 3 e 4

³ La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. La base per il versamento è la somma dei salari contabilizzata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

⁴ Non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa sul CO₂ i gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l'articolo 31.

¹⁰ RS 837.0

Art. 37 Promozione dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

¹ La Confederazione promuove con gli introiti derivanti dalla sanzione negli anni 2024-2030 di cui all'articolo 13, l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici con più unità abitative, nelle aziende e nei parcheggi pubblici.

² I fondi non utilizzati entro la fine del 2032 secondo il capoverso 1 come pure i proventi derivanti dalla sanzione a partire dall'anno 2031 sono assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

³ Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 37a Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza

¹ Con i proventi della messa all'asta di diritti di emissione per aeromobili, al massimo tuttavia 30 milioni di franchi l'anno, la Confederazione può promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza, compresi i treni notturni. La Confederazione può promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza, anche con treni notturni. Si devono promuovere, in particolare, le offerte dai costi più efficienti sotto il profilo dell'impatto sul clima e che conseguono la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra.

² Gli aiuti finanziari possono essere accordati al massimo fino a fine 2030.

³ La concessione di un aiuto finanziario può essere vincolata in particolare alla condizione che:

- a. l'offerta sia messa a disposizione per più anni; oppure
- b. l'attrattiva di offerte esistenti per i viaggiatori sia migliorata.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 38 Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂

I proventi della tassa sul CO₂ sono calcolati in base agli introiti dedotti i costi di esecuzione.

Art. 40 cpv. 1 lett. a

¹ Il Consiglio federale esamina periodicamente:

- a. l'efficacia e l'economicità delle misure secondo la presente legge;

*Titolo prima dell'articolo 39**Capitolo 7: Esecuzione, procedura e promozione**Art. 40c* Sistemi d'informazione e di documentazione

¹ L'UFAM tiene i sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che devono essere eseguite elettronicamente.

² Nello svolgimento elettronico delle procedure, l'UFAM garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di informazioni la cui firma è richiesta dalla legge, le autorità federali competenti possono, in luogo della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma elettronica delle informazioni da parte della persona interessata nella rispettiva procedura.

⁴ L'UFAM può concedere agli organi e alle persone seguenti accesso ai sistemi d'informazione e di documentazione:

- a. all'Ufficio federale dell'energia;
- b. all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- c. all'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- d. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- e. a organizzazioni private di cui all'articolo 39 capoverso 2;
- f. a richiedenti, persone assoggettate e gestori conformemente alla presente legge;
- g. a organi di validazione e di verifica autorizzati;
- h. a organi di controllo incaricati dall'UFAM;
- i. agli altri organi o alle altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

⁵ Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono richiamare dati personali dai sistemi d'informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti amministrativi e penali o sanzioni e trattarli nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti e obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 40d Verifica dei rischi finanziari legati al clima

¹ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari legati al clima che interessano l'istituto.

² La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi finanziari per la stabilità del sistema finanziario legati al clima.

³ La FINMA e la BNS pubblicano periodicamente un rapporto ciascuno sui risultati.

Art. 41 Informazione e formazione

¹ La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua che tematizzano il rapporto fra attività professionali e protezione del clima. Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

² Le autorità informano il pubblico in merito ai provvedimenti di prevenzione adottati nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti per la protezione del clima.

Art. 41a Promozione di tecnologie di propulsione neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO₂

¹ Nell'ambito del trasporto pubblico su strada e della navigazione pubblica la Confederazione può concedere contributi ai costi supplementari che sorgono rispetto alle tecnologie di propulsione tradizionali per i veicoli con fonte energetica basata esclusivamente su propulsione elettrica o a idrogeno.

² Gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 possono essere concessi per un importo massimo di 15 milioni di franchi l'anno e al massimo fino al 31 dicembre 2035.

³ Il Consiglio federale stabilisce in particolare i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

Art. 45 cpv. 2 e 3

² L'UDSC è l'autorità di perseguimento e l'autorità giudicante.

³ Se il fatto costituisce al contempo un'infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'UDSC, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Art. 45a Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente:

- a. fornisce indicazioni false o incomplete per ottenere il rilascio di attestati nazionali;
- b. viola l'obbligo di partecipazione secondo gli articoli 16 capoverso 1 o 16a capoverso 1;
- c. viola l'obbligo di presentare un rapporto secondo gli articoli 13b, 13d e 20 o presenta rapporti falsi o incompleti.

² Se il trasgressore agisce per negligenza viene comminata una multa.

Art. 48b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

² I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

³ Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

Art. 49b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.

² I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030. Restano salve le limitazioni ai trasferimenti che risultano da accordi internazionali.

³ Gli attestati nazionali non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.

II

La modifica di altri atti è disciplinata nell'annesso.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne decreta l'entrata in vigore.

Allegato
(N. II)

Modifica di altri atti

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1996¹¹ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 18 cpv. 1^{bis}

Abrogato

2. Legge federale del 19 dicembre 1997¹² concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I veicoli con fonte energetica basata esclusivamente su propulsione elettrica o a idrogeno sono esentati dalla tassa fino al 31 dicembre 2030.

3. Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016¹³

Art. 53 cpv. 2^{bis} e 3 lett. a

^{2bis} Gli aiuti finanziari secondo l'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento per impianti e progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica ed elevato rischio finanziario. Per le eccezioni sono determinanti l'interesse particolare della Confederazione come pure il rapporto costo/benefici.

³ Sono considerati costi computabili:

- a. nel caso degli aiuti finanziari secondo l'articolo 49 capoverso 2: le quote non ammortizzabili dei costi, direttamente correlati allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;

¹¹ RS 641.41

¹² RS 641.81

¹³ RS 730.0

4. Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948¹⁴

Art. 103b

¹ La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua come pure la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito dei diversi settori della navigazione aerea.

² La Confederazione può in particolare promuovere provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra generate dal traffico aereo, segnatamente lo sviluppo e la fabbricazione di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione.

³ Possono essere promossi in particolare misure e progetti in Svizzera e all'estero che:

- a. conseguono a lungo termine la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra generate dal trasporto aereo e l'efficienza dei costi;
- b. presentano un elevato potenziale di applicazione e un'elevata probabilità di successo;
- c. creano valore aggiunto in Svizzera;
- d. sono in grado di presentare partner lungo l'intera filiera del valore; o
- e. portano al mantenimento e all'ampliamento delle conoscenze.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

5. Legge federale del 7 ottobre 1983¹⁵ sulla protezione dell'ambiente

Art. 7 cpv. 9 e 10

⁹ Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

¹⁰ Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e di prodotti¹⁶

Sezione 1: Carburanti e combustibili rinnovabili

¹⁴ RS 748.0

¹⁵ RS 814.01

¹⁶ Il titolo del capitolo 7 è stato modificato con il testo sottoposto alla votazione finale deciso il 27 settembre 2019 nell'ambito dell'oggetto 18.095. Questo testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 35d *Esigenze*

¹ I carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

² Per la messa in commercio di carburanti rinnovabili, il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche.

³ I carburanti e combustibili rinnovabili che sono prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Sono esclusi i carburanti e i combustibili rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze stabilite dal Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle esigenze di cui al presente articolo per:

- a. l'etanolo destinato alla combustione;
- b. piccole quantità di carburanti e combustibili rinnovabili.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. r e cpv. 3

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

- r. mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 35d, o forniscono al riguardo informazioni false, o incomplete.

³ L'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica le infrazioni secondo il capoverso 1 lettera r.

Art. 61a *Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione*

¹ Chi, intenzionalmente, elude una tassa secondo gli articoli 35a, 35b o 35b^{bis}, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte

l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. In caso di negligenza, la pena è una multa fino a tre volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa è stimato.

² Il tentativo è punibile.

³ L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

⁴ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il presente articolo e un'infrazione a un altro atto normativo federale il cui perseguimento spetta all'UDSC, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 62 cpv. 2

² Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.